



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 158 del Reg.	OGGETTO: RIAPPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2018/2020 E PIANO ASSUNZIONALE 2019 ALLA LUCE DELLA LEGGE REG.LE N. 8/2018 - MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 15 DEL 30 GENNAIO 2018
Data 27.12.2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 20,00 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1) Antonino Cappadona Sindaco	X	
2) Filippo Monforte Vice Sindaco	X	
3) Federica Lupica Rinato Assessore		X
4) Giacomo Scalisi Assessore	X	
Totale	3	1

Risultano assenti i signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alberto Alfano

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 al cui testo si rinvia;

Considerato che, come prevede l'art. 22 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75:

le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, dovevano essere definite con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017; in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dal richiamato decreto, si applica a decorrere dal 30/3/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo;

Visto che con comunicato del 9/5/2018 il Ministro per la Semplificazione e la P.A. ha pubblicato le linee di indirizzo di cui sopra;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018 con il quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Richiamate le stesse linee di indirizzo al paragrafo 2.3 "Sanzioni", dove viene precisato che il divieto di assumere "scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001";

Considerato, tuttavia, che se "In sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo" bisogna tenere conto, comunque, che "*Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati*";

Richiamata la precedente deliberazione di G.M. n. 15 del 30 gennaio 2018 con la quale era stato approvato il Piano triennale del Fabbisogno 2018-2020 con la previsione della stabilizzazione nel corso dell'anno 2018 di n. 09 dipendenti contrattisti, con contratto a tempo indeterminato part-time 24 ore, con la precisazione che n. 5

da stabilizzare appartengono alla Cat. "C" Istruttore Amministrativo/Contabile mentre 4 contrattisti appartengono alla Cat. "A" profilo operaio;

Richiamata inoltre la precedente deliberazione di G.C. n. 14 del 30.01.2018 con la quale si è provveduto alla rideterminazione della dotazione organica;

Considerato che il precedente Piano Triennale del fabbisogno del personale non contrasta(va) con le linee di indirizzo pubblicate il successivo mese di maggio 2018;

Preso atto tuttavia che la deliberazione di G.M. n. 15 del 30 gennaio 2018 sopra richiamata espressamente contemplava la possibilità di una sua modifica e/o revisione nell'ipotesi (per come effettivamente verificatasi) di nuovi interventi normativi (specie regionali) e di ulteriori determinazioni da parte della Regione siciliana per quanto concerne le garanzie di copertura della spesa del personale precario;

Considerato che il vigente quadro normativo richiede, per gli Enti non sottoposti al patto (tra cui vi rientra il Comune di Floresta con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti) al fine di poter procedere alle assunzioni, la verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- garantire il rispetto del tetto di spesa del personale del 2008 (articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006 per gli enti che erano soggetti al patto e articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006 per gli enti che non erano soggetti al patto);
- rispetto del pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- a decorrere dal 2018, aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
- mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 476, L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
- comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016;

Considerato che il Comune di Floresta, giusto Decreto Ministeriale del 06.08.2018 è incorsa nella sanzione pecuniaria conseguente al mancato conseguimento del saldo di competenza per l'anno 2017 e che pertanto, per l'anno in corso, è preclusa all'Ente la possibilità di ricorrere ad assunzioni a qualsiasi titolo (ivi comprese le stabilizzazioni);

Preso atto della certificazione rilasciata dalla Responsabile del Servizio finanziario giusta nota prot. n. 6730 del 19.12.2018 con la quale si attesta il rispetto, per l'anno 2018, del pareggio di bilancio e l'assenza di indici di deficiarietà;

Tenuto conto delle seguenti vigenti norme che disciplinano il turn over:

- dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014, come modificato dal D.L. n. 78/2015, convertito con L. n. 125/2015, il quale prevedeva che negli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità, potevano procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, per la quota non utilizzata;
- delle interpretazioni contenute nelle deliberazioni della Corti Conti Sezione Autonomie nn. 26/2015 e 28/2015, che hanno dettato le modalità attuative della sopra indicata norma in materia di calcolo dei resti assunzionali, stabilendo in particolare che il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico;
- dell'art. 1, comma 228, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che ha ridisegnato il regime delle assunzioni, prevedendo che gli Enti Locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica possano procedere, per gli anni 2016-2017-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
- dell'art. 22, comma 2, del D.L. 24/4/2017, n. 50, convertito con L. 96/2017, che, modificando la suddetta norma, ha innalzato al 75% il suddetto limite, per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, qualora il rapporto medio dipendenti-popolazione, dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal D.M. 10/4/ 2017 di cui all'art. 263, comma 2 del TUEL;

Vista la delibera di giunta n. 6 del 16 gennaio 2018, con la quale è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e che dalla stessa non emergono eccedenze di personale;

Considerate le cessazioni di rapporti di lavoro negli anni precedenti e le esigenze organizzative dell'Ente di adeguare la dotazione organica al fine di razionalizzare al meglio l'impiego delle risorse umane presenti nel Comune in relazione alle esigenze complessive da soddisfare;

- che a tanto può farsi luogo ridefinendo nei termini che seguono la rideterminazione organica del Comune;

Cat egoria	Posiz. Ec. di accesso	Profilo professionale esistente	POST I	OCCUPA TI	VACAN TI	
D	D/1	Istruttore direttivo tecnico	1	0	1	
D	D/1	Istruttore direttivo contabile	1	0	1	
D	D/1	Istruttore direttivo amministrativo	1	0	1	
D	D/1	Ispettore Polizia Municipale	1	0	1	
C	C/1	Istruttore amministrativo	3	1	2	
C	C/1	Istruttore contabile	2	0	2	
C	C/1	Agente polizia municipale	2	1	1	
B	B/3	Esecutore Autista	1	0	1	
B	B/1	Esecutore Amministrativo	1	0	1	
B	B/1	Esecutore professionale	2	0	2	
B	B/1	Manutentore	1	0	1	
A	A/1	Operatore	7	3	4	
		TOTALE	23	5	18	
		Da coprire mediante stabilizzazione			9	
		Posto da coprire restanti			9	

- **Preso atto pertanto**, che la nuova dotazione organica per come allegata al presente atto, risulta composta da

23 posti;
5 occupati;
18 vacanti

Considerato che

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l’indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall’art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);
- nell’ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto della disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell’atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Visto il prospetto allegato al presente atto **sub “A”**, nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per il Comune di Floresta, Ente sotto i 1000 abitanti, spesa sostenuta nel 2008);

Visto l’art. 30 della L.R. 5/2014 che ha recepito le disposizioni statali sulla stabilizzazione del personale precario di cui al D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013;

Visto l’art. 37, comma 5 della L.R. 15/2015 il quale dispone che *“Nella fase di prima attuazione della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo [1, comma 426](#), della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) e degli articoli [30](#), [33](#), [34](#) e [34-bis](#) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modifiche ed integrazioni;*

Visto l’art. 27 della Legge Regionale n. 3/2016 (legge di stabilità regionale per l’anno 2016) e ss.mm.ii. il quale recita testualmente che *“Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all’articolo [30, comma 7](#), della [legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5](#), e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell’amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell’ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali. La*

mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della [legge regionale n. 5/2014](#), e successive modifiche ed integrazioni”.

Vista la L.R. 27/2016 ed in particolare l'art. 3 rubricato “Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario” come appresso riportato:

1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'[articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'[articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), le risorse previste dall'[articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto [articolo 9](#), comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015.

2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'[articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 122/2010](#), per gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi [557](#) e [562](#), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.

3. Fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'[articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 122/2010](#) e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale. In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, qualora tra il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al presente articolo non siano presenti figure professionali necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi istituzionali, gli enti locali possono instaurare rapporti di lavoro flessibile, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione.

4. Per le finalità previste dall'[articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5](#) è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell'[articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 125/2013](#), e in applicazione dell'articolo 1, comma [558](#), della legge n. 296/2006, e all'[articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#). Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all'[articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24](#). Dall'elenco di cui all'[articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014](#) e successive modifiche ed integrazioni, possono attingere anche le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per le finalità di cui all'[articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015](#) per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81](#) e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280](#) relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

5. In attuazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222](#) e nelle more delle procedure di selezione tese alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende sanitarie provinciali sono

autorizzate a prorogare sino al 30 giugno 2018 i contratti del personale sanitario di cui alla [legge 9 ottobre 1970, n. 740](#).

6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'[articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014](#), titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti.

7. Per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma [529](#), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'[articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

8. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.

9. Il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'[articolo 30](#), comma 3, e dall'[articolo 32 della legge regionale n. 5/2014](#) e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2019. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'[articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3](#) sono soppressi.

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

- per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'[articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014](#) e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

- per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'[articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014](#) e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi;

11. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#)

Visto l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione.

Dato Atto, in particolare, che l'art. 20 - comma 1 prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 - comma 2 - e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che posseda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della [legge n. 124 del 2015](#) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni

Dato Atto, altresì, che l'art. 20, comma 2, prevede che nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma

restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della [legge n. 124 del 2015](#), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

Richiamato l'Art. 26 della l.r. 8/2018 *Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali* come appresso riportato:

1. In armonia con le disposizioni recate dal [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#) e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della [legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27](#) è sostituito dal seguente:

"22. Nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#)."

2. Al comma 8 dell'articolo 3 della [legge regionale n. 27/2016](#) le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e le parole "a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2021."

3. Al comma 9 dell'articolo 3 della [legge regionale n. 27/2016](#) le parole "In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#)" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2019".

4. Al comma 21 dell'articolo 3 della [legge regionale n. 27/2016](#) dopo le parole "dai commi 7 e 17" sono aggiunte le parole "nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24](#)."

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del [decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito con modificazioni dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della [legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5](#) e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della [legge regionale n. 27/2016](#), gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del [decreto legislativo n. 75/2017](#), provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del [decreto legislativo n. 75/2017](#), gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della [legge regionale n. 5/2014](#) e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della [legge regionale n. 27/2016](#) e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai

sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).

Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato

Richiamata la deliberazione di G. M. n. 136 del 09 ottobre 2018 con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzo relativo all'avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 75/2017, dell'art. art. 3 della legge regionale 27/2016 e dell'art. 26 della l.r. 8/2018;

Richiamata la successiva deliberazione di G.M. n. 145 del 31 ottobre 2018 con la quale è stato predisposto atto ricognitivo interno contenente in allegato **sub "B"** il numero dei dipendenti contrattisti (9) presso il Comune di Floresta legittimati potenzialmente al processo di stabilizzazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs 75/2017 (art. 20 co. 2) e L.r. n. 8/2018;

Preso atto pertanto che attualmente risultano in servizio presso l'Ente, in forza delle disposizioni legislative regionali di settore via emanate ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f) dello Statuto di autonomia, n. 9 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della l.r. 5/2014, il cui rapporto è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2018 con deliberazione della G.M. n. 02 del 04.01.2018.

Considerato che l'Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica con decreto n. 426 del 20.12.2017 ha approvato il piano di riparto programmatico per l'anno 2018 del fondo straordinario previsto dall'art. 30, comma 6 della L.R. 05/2014 e ss.mm.ii.;

Preso Atto che le recenti disposizioni normative nazionali e regionali sono state formulate con l'obiettivo di garantire l'uscita dal precariato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 75/2017.

Dato Atto che si è proceduto ad autorizzare le proroghe fino al 31.12.2018 dei rapporti di lavoro in essere, evidenziando, in coerenza con quanto contenuto nella circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017 che tale proroga è funzionale alla stabilizzazione e non si pone in contrasto con le regole stabilite dall'art. 19 del D.lgs. 81/2015, trattandosi di un regime speciale;

Dato Atto che al fine di dare attuazione alla normativa anzi richiamata i competenti uffici hanno effettuato una ricognizione del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale presso questo Ente, per come si evince dalla delibera di G.M. n. 145 del 31.10.2018;

Ritenuto opportuno approvare pertanto il nuovo Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020 nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come da allegato **sub "C"** alla presente delibera, alla luce delle ulteriori e definitive garanzie finanziarie assicurate dalla Regione siciliana con legge regionale n. 8/2018;

Richiamato il vigente CCNL del comparto Regioni/Autonomie Locali, sottoscritto in data 21/5/2018;

Atteso che alla luce delle indicazioni contenute nel suddetto contratto, l'accesso alla Categoria D, potrà avvenire soltanto in posizione economica D1 e non più, nella posizione D3;

Vista la nota prot. n. 6730 del 19.12.2018, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria, ha attestato il rispetto dei vincoli finanziari sopra richiamati previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assunzioni;

Considerato che per l'anno 2018 il Comune di Floresta non può procedere ad alcun tipo di assunzione a causa della violazione del patto dell'anno precedente e che pertanto sia il piano straordinario di stabilizzazione sia eventuale altre tipologie di assunzione di personale sono differite agli anni 2019/2020;

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, nel triennio 2018/2020 sono previste le **PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONE) EX ART.**

20 DEL D.LGS. 75/2017, L.R. 27/2016 E L.R. 8/2018, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20 - comma 2 - del D.lgs. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'articolo 26 comma 6 della l.r. 8/2018 per il quale: *Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.*

Considerato che tali procedure sono previste per n. 9 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati al 31 dicembre 2018 con deliberazione di G.M. n. 2 del 04 gennaio 2018, in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato contribuiscono all'erogazione dei servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente.

Richiamata la tabella che segue sintetizza il numero, il profilo e le modalità di assunzione delle varie figure che l'ente intende stabilizzare riavviando all'anno 2019 le procedure ai sensi della l.r. 27/2016 e 8/2018,

- 1) N. 2 posti di Istruttore Amministrativo -Cat. "C1";
- 2) N. 2 posti di Istruttore contabile Cat. "C 1";
- 3) N. 1 posti di Agenti Polizia Municipale Cat "C1";
- 4) N. 4 posti di operatore Cat. "A1"

Categoria	Profilo professionale	Numero Unità'	Note	Orario Settimanale
C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	-2-	UTILIZZO GRADUATORIA L.R. 24/10	24 h
C1	ISTRUTTORE CONTABILE	-2--	UTILIZZO GRADUATORIA L.R. 24/10	24 h
C1	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	-1--	UTILIZZO GRADUATORIA L.R. 24/10	24 h
A1	OPERATORE	4	UTILIZZO GRADUATORIA L.R. 24/10	24 h
	TOTALE	--9---		

Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre la conclusione del processo di stabilizzazione è subordinato all'adempimento di cui all'art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017 in relazione alla comunicazione da inviare alla Funzione Pubblica e allo specifico Ufficio regionale per l' eventuale assegnazione di dipendenti pubblici in disponibilità;

Considerato che la concreta definizione del processo di stabilizzazione rimane subordinato all'emanazione dei decreti di finanziamento, fermo restando che per la stabilizzazione non verranno

utilizzati i resti assunzionali c.d. "ordinari", ma la media del triennio 2015/2017 del tetto delle assunzioni flessibili di cui all'art. 9 - comma 28 - del D.L. 78/2010 (All. "D"), convertito dalla Legge 122/2010, a cui si aggiunge l'utilizzo delle risorse appositamente individuate con legge dalla regione siciliana ex art. 3 - comma 2 - della L.R. 27/2016 ed ex articolo 26 - comma 5- della L.R. 8/2018 così come certificate dall'Ufficio ragioneria (All. "E").

Ritenuto inoltre, di prevedere il conferimento di un incarico ai sensi dell'art 110 - comma 2 - del D.lgs.n. 267/2000, come pure la copertura del posto di Responsabile dell'Area Tecnica Cat "D 5 " , ai sensi dell'art. 1 - comma 557—della legge n° 311/2004, una volta che l'incarico in essere verrà a scadere;

Visto e richiamato il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti n.7 del 27.12.2018;

Ritenuto necessario approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020;

Visti:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;
- la Legge 190/2014;
- La legge 208/2015 e ss.mm.ii.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs 75/2017;
- la L.r. 27/2016;
- la L.r. 8/2018;
- le linee di indirizzo pubblicate l'08 maggio 2018

Richiamati i sotto riportati pareri di regolarità tecnica e contabile;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L.174 DEL 2012 CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012	
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME PARERE	
<ul style="list-style-type: none">• X – FAVOREVOLE• - SFAVOREVOLE	
Floresta, 27.12.2018	Il Responsabile dell'Area Amministrativa F.to Scalisi Anna Grazia

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME PARERE	
<ul style="list-style-type: none">• X – FAVOREVOLE• - SFAVOREVOLE• NON COMPORTA EFFETTI NE DIRETTI NE INDIRETTI SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	
Floresta, 21/12/2018	Il Responsabile dell'Area Finanziaria F.to Rag.ra Antonina Casella

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE

Di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate;

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, l' AGGIORNAMENTO DEL Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018/2020 prevedendo **le PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONE) EX ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017, L.R. 27/2016 E L.R. 8/2018**, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'articolo 26 comma 6 della l.r. 8/2018 per il quale: *Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.*

2. Di considerare che tali procedure sono previste per n. 9 unità di personale (**All. "B"**) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati con deliberazione di G.M. 2 del 04 gennaio 2018, in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato contribuiscono all'erogazione dei servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente.

3. Di approvare la tabella che segue che sintetizza il numero, il profilo e le modalità di assunzione delle varie figure che l'ente intende stabilizzare CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME A 24 ORE ;

- 1) N. 2 posti di Istruttore Amministrativo -Cat. "C1";
- 2) N. 2 posti di Istruttore contabile Cat. "C 1";
- 3) N. 1 posti di Agenti Polizia Municipale Cat "C1";
- 4) N. 4 posti di operatore Cat. "A1"

Categoria	Profilo professionale	Numero Unità'	Note	Orario Settimanale
C 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	-2-	UTILIZZO GRADUATORIA L.R. 24/10	24 h
C1	ISTRUTTORE CONTABILE	-2--	UTILIZZO GRADUATORIA L.R. 24/10	24 h
C1	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	-1--	UTILIZZO GRADUATORIA L.R. 24/10	24 h
A1	OPERATORE	4	UTILIZZO GRADUATORIA L.R. 24/10	24 h
	TOTALE	--9--		

4. **Che** l'ammontare del contributo regionale annuo garantito per gli anni 2019-2038, alla luce della L.r. 8/2018, parametrato su quello erogato nell'anno 2015, è pari alla somma di € 143.323,88 (**All. "E"**);
5. **Che** le risorse necessarie complessive annue necessarie a garantire a regime la copertura degli oneri relativi alla stabilizzazione di 9 contrattisti è pari ad € 168.763,85
6. **Che** pertanto la quota annua che dovrà assicurare il Comune di Floresta è pari ad € 25.439,97;
7. **Che** il Comune, provvederà a colmare la differenza al fine di procedere alla stabilizzazione utilizzando la quota complementare pari ad € 17.355,7 utilizzando le risorse aggiuntive riferite alla media del triennio 2015/2017 in relazione alle risorse per contratti flessibili (**All. "D"**);
8. **Che** la spesa complessiva annua per il personale di Floresta, ivi compresa quella necessaria per garantire la completa definizione del processo di stabilizzazione, rispetta comunque il limite generale di cui all'art. 1 comma 557 *quater* della L. 296/2006 (spesa anno 2008) **All. "A pari ad € 619.488,75"**
9. Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., **mentre la conclusione del processo di stabilizzazione è subordinato all'adempimento di cui all'art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017;**
10. **Che** si procederà alla stabilizzazione dei 9 contrattisti ai sensi e per gli effetti del c o. 2 dell'art. 20 del D.lgs 75/2017, in quanto gli attuali contrattisti sono in possesso dei requisiti indicati in questo comma, mentre difettano del requisito di cui al co. 1 (*...sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione...*) che avrebbe legittimato una loro stabilizzazione diretta;
11. **Che** la definitiva stipula dei contratti a tempo indeterminato part-time a 24 ore, è subordinata alla adozione dei decreti dirigenziali regionali di impegni di spesa delle risorse (già stanziati in bilancio regionale);
12. **Di prevedere** il conferimento di un incarico ai sensi dell'art 110 - comma 2 - del D.lgs.n. 267/2000, come pure la copertura del posto di Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 1 - comma 557—della legge n° 311/2004, una volta che l'incarico in essere verrà a scadere;
13. **Di considerare** rispettati per le assunzioni programmate nel presente provvedimento tutti gli obblighi e limiti finanziari in premessa richiamati e certificati e che la concreta assunzione di nuovo personale rimane subordinata anche all'approvazione del Piano triennale della Performance 2019-2021;
14. **Di Demandare** al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione degli atti consequenziali a seguito dell'emanazione dei relativi decreti di finanziamento;
15. **Di dare atto** che la spesa derivante dell'approvazione del presente provvedimento trova copertura, al netto dei trasferimenti regionali, nel bilancio di previsione 2018/2020;

16. Di considerare il presente Piano triennale delle assunzioni suscettibili di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative, normative e indicazioni operative da parte della Regione in ordine alla concreta applicazione della l.r. 27/2016 e della l.r. 8/2018.

17. Di Trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU.

18. Di Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/9, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.

Floresta, lì 21/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sig.ra Anna Grazia Scalisi

Il Proponente
Il Sindaco
F.to Antonino Cappadona

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta, ivi comprese le motivazioni in fatto e in diritto esposte in premessa.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO

F.to Antonino Cappadonna

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Alfano

L'Assessore
F.to Giacomo Scalisi

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

Publicata all'albo pretorio on-line del Comune il giorno 28.12.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e, quindi fino al 12.01.2019 con il nr. cron. 839

Dalla Residenza comunale _____

Timbro

Il Segretario Comunale
Dott. Alberto Alfano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991.

E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, 27.12.2018

Il Segretario Comunale
